

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

48° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*

DIANA Lino (PPI) Pag. 10
LUBRANO DI RICCO (*Verdi-l'Ulivo*) 10
PARDINI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 4
PASQUALI (AN) 10
PELLEGRINO (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) 10
ROTELLI (*Forza Italia*) 10
SCHIFANI (*Forza Italia*) 2
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno 4

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3521.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta del 5 novembre.

SCHIFANI. Signor Presidente, vorrei intervenire per rendere alcuni chiarimenti in ordine all'intervento da me svolto sul disegno di legge in esame nel corso della precedente seduta e per chiarire una serie di episodi molto spiacevoli verificatisi nei giorni successivi. Infatti, la mia posizione e quella del mio partito hanno costituito oggetto di un attacco ufficiale da parte dell'associazione delle vittime del terrorismo che ha inviato a tutti i componenti della Commissione una nota a firma della dottoressa Maggi, che non ho il piacere di conoscere personalmente.

Credo fermamente che, fin quando non sarà modificato il nostro sistema legislativo, il bicameralismo perfetto continuerà ad assegnare pari dignità e pari ruolo ad entrambe le Camere. Pertanto, interpretando il mio ruolo e quello del Parlamento, del quale faccio parte, io non ho fatto altro che avanzare ipotesi migliorative del testo del disegno di legge in titolo, ma l'associazione su citata ha impropriamente interpretato questa mia iniziativa emendativa. Infatti, l'intento specifico dell'emendamento 3.0.1 è quello di supportare con un aiuto finanziario tutti i comuni d'Italia – e non solo quelli ricompresi nel collegio al quale appartengo, così come insinuato dall'errata interpretazione contenuta nella nota inviata dall'associazione – che intendano costituirsi parte civile nei processi contro gli autori di atti di terrorismo e di grande criminalità organizzata, non limitando quindi il riferimento soltanto alla mafia. A tale proposito, l'emendamento propone di costituire un fondo di 500 milioni di lire. Ricordo che la Commissione bilancio al riguardo ha già espresso parere di nulla osta.

Dal legittimo esercizio di un diritto si è scatenata una *bagarre* ed una indegna campagna offensiva che intendo denunciare alla Commissione perchè ritengo che sia stato lesa non solo il mio ruolo di parlamentare quanto anche il ruolo della Commissione e dell'intero Parlamento.

Non c'è mai stata da parte mia e del mio partito alcuna volontà di rallentare l'*iter* di approvazione del disegno di legge in esame, ma non

posso e non intendo accettare condizionamenti da parte di soggetti i quali, sebbene portatori di grandi valori morali che ampiamente riconosciamo e continueremo a riconoscere, si rendono protagonisti di iniziative come quella che ho voluto denunciare oggi in questa Commissione.

Aggiungo inoltre, signor Presidente, che la mia iniziativa emendativa è stata indotta dalla posizione assunta dalla Commissione bilancio che, nell'espressione del parere, ha invitato la Commissione competente a differire l'approvazione del disegno di legge in esame ad un momento successivo all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1999.

Sulla base di questo presupposto documentale, la mia proposta emendativa, ove immediatamente accolta, avrebbe potuto permettere l'approvazione definitiva del provvedimento in terza lettura alla Camera dei deputati, dopo l'approvazione della legge finanziaria, in piena sintonia, quindi, con l'invito o con la prescrizione, non so quanto vincolante, espressa dalla Commissione bilancio.

Questo è lo scenario che ho voluto presentare e denunciare alla Commissione.

Mi accingo, comunque, ad accantonare questa mia proposta emendativa unitamente alle altre per confermare la volontà del mio partito di non intralciare l'*iter* del disegno di legge, in rispetto – ribadisco – dei valori che esso intende tutelare ma giammai per rafforzare gli atteggiamenti inaccettabili che sono stati posti in essere a sostegno della tutela di questi valori. Non intendo quindi sottrarmi ad una legittima attività parlamentare per la quale mi auguro di trovare il pieno sostegno della Commissione.

Ritiro, pertanto, gli emendamenti di cui sono primo firmatario per permettere – ripeto – una rapida approvazione del disegno di legge.

Mi auguro, comunque, che, una volta licenziato il provvedimento in esame, la Commissione prenda in considerazione le mie proposte emendative in un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Non posso che dolermi dei comportamenti rilevati in questa vicenda, comportamenti che hanno oltrepassato la normale dialettica politica. È una questione che non possiamo mai valutare positivamente.

Personalmente, non ho rilevato alcuna scorrettezza nell'atteggiamento del senatore Schifani perchè l'esercizio di un diritto proprio di ogni parlamentare rientra pienamente nelle regole.

Il parere pronunciato dalla Commissione bilancio probabilmente può aver dato luogo ad un equivoco. Preciso, quindi, che la Commissione bilancio ha espresso un'osservazione tecnicamente non vincolante; pertanto, diversamente dal caso di una prescrizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non si pone la necessità di dare seguito al suo invito. In questo senso, il suggerimento della 5^a Commissione può essere superato senza difficoltà.

Rimane comunque il mio riconoscimento per gli eventuali atteggiamenti che abbiano superato i confini di una corretta, normale e fisiologica dialettica politica che non può certamente essere compromessa.

Ringrazio il collega Schifani il cui atteggiamento mi sembra sia stato corretto e responsabile.

Naturalmente, la nostra attenzione per le iniziative avanzate dai colleghi parlamentari è sempre piena; valuteremo, quindi, di volta in volta le determinazioni più appropriate da assumere.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

PARDINI, *relatore alla Commissione*. Vorrei sottolineare l'appropriatezza di quanto affermato dal collega Schifani e dal Presidente.

Il disegno di legge in esame intende offrire una risposta attesa ormai da anni dalle vittime del terrorismo e dalle associazioni che le rappresentano; per questo motivo, auspico una sua rapida approvazione.

Condivido, inoltre, l'invito espresso dal collega Schifani a rielaborare in un momento successivo il tema contenuto nell'emendamento da lui presentato circa la costituzione in parte civile dei comuni. Ritengo che il supporto finanziario proposto dall'emendamento 3.0.1 sia un diritto non solo dei comuni ma di tutti coloro che, intendendo costituirsi parte civile contro gli autori di atti di terrorismo e di criminalità organizzata, sono costretti ad affrontare notevoli difficoltà di natura finanziaria.

Pertanto, con l'intento di convalidare il suggerimento del senatore Schifani, rilevo l'urgenza di completare il disegno di legge in esame con una revisione organica della materia relativa alla costituzione in parte civile di tutte le vittime del terrorismo e, in generale, delle forme di criminalità organizzata diffuse sull'intero territorio.

Ritengo inoltre che la Commissione troverà il metodo più rapido per concludere l'esame del presente disegno di legge, rispetto al quale sollecito un voto favorevole.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a nome del Governo desidero ringraziare sia il relatore che gli onorevoli senatori per la discussione tempestiva e impegnata del provvedimento in esame. Un ringraziamento particolare va al senatore Schifani per la duplice sensibilità dimostrata, rispetto ai contenuti e sul piano procedurale, con il ritiro dei suoi emendamenti.

Esprimo, infine, il consenso del Governo all'approvazione definitiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonchè il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa.

3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda».

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1

GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono aggiunte le seguenti: «anche di natura colposa».

1.2

SCHIFANI, PASTORE, D'ALÌ, CENTARO, LA LOGGIA

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 1.1 è decaduto.

Ricordo che il senatore Schifani ha ritirato tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela

svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici».

1.0.1 SCHIFANI, PASTORE, D'ALÌ, CENTARO, LA LOGGIA

Ricordo che questo emendamento è tra quelli precedentemente ritirati dal senatore Schifani.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza cor-

responsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche a favore degli invalidi civili» sono inserite le seguenti: «e dei caduti»;

b) al comma 2, le parole: «La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata» sono sostituite dalle seguenti: «Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate».

2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.».

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «conseguente agli eventi di cui alla presente legge» sono sop-

presse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

4. Per l'attuazione del comma 2, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

Lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È istituito presso il Ministero degli Interni un fondo di lire 500 milioni per assicurare ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sostegno delle spese legali da sostenere in occasione per la loro costituzione di parte civile in processi penali contro autori di azioni di criminalità organizzata e terrorismo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

3.0.1 SCHIFANI, PASTORE, D'ALÌ, CENTARO, LA LOGGIA, DENTAMARO

Ricordo che anche questo emendamento è stato ritirato dal senatore Schifani.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 4.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonchè agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del pre-

sente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.266.000.000 per l'anno 1998, in lire 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonchè in ulteriori lire 25.790.000.000 per l'anno 1999 e lire 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 6.266.000.000 per l'anno 1998, a lire 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a lire 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ROTELLI. Signor Presidente, prima di svolgere la mia dichiarazione di voto desidero innanzi tutto esprimere al collega Schifani, a titolo personale e come responsabile di Forza Italia in Commissione, la nostra profonda solidarietà.

Reputo infatti inconcepibili le dichiarazioni rilasciate dalla associazione delle vittime del terrorismo nei confronti del collega Schifani, ritenuto colpevole per aver presentato alcuni emendamenti al disegno di legge in esame. Si è giunti addirittura al punto di affermare che gli emendamenti in questione sarebbero stati presentati esclusivamente per favorire alcuni comuni siciliani.

Nel rinnovare la nostra viva solidarietà al collega Schifani, preannuncio il voto favorevole di Forza Italia al presente disegno di legge.

PASQUALI. Signor Presidente, mi associo a quanti hanno voluto esprimere solidarietà al collega Schifani.

Nel merito del presente provvedimento preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale auspicando che si possa in un futuro non molto lontano prevedere l'erogazione di somme anche superiori a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

A tale proposito, desidero sottolineare – come ho già avuto modo di fare in precedenti occasioni – che l'indennità di 500.000 lire mensili rappresenta un impegno assai modesto se paragonato alle gravissime situazioni cui debbono far fronte questi soggetti.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo al disegno di legge. Sono infatti dell'opinione che la sua approvazione rappresenti un importante contributo al processo di pacificazione civile che in tal modo perviene ad una sua compiutezza.

DIANA Lino. Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame, auspico che non debbano più verificarsi episodi incresciosi come quelli che hanno colpito il collega Schifani al quale sento di dover esprimere tutta la nostra solidarietà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, anche il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà a favore del provvedimento in esame. A differenza

del collega Lubrano di Ricco, ritengo che l'approvazione del presente disegno di legge rappresenti soltanto una tappa e non un traguardo sul cammino di una reale pacificazione civile. Si rendono infatti necessari ulteriori risultati di verità, che tengano maggiormente conto delle sanzioni che le leggi emanate in fase di emergenza determinarono per i protagonisti negativi di quella fosca stagione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

